

.R. 17-5-1999 n. 10

Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa.

Pubblicata nel B.U. Marche 26 maggio 1999, n. 54.

**Art. 52**

*Funzioni delle province.*

(giurisprudenza)

1. Sono attribuite alle province le funzioni amministrative concernenti:

a) l'organizzazione e il funzionamento del servizio di polizia delle acque, di piena e di pronto intervento idraulico;

b) la gestione del demanio idrico, ivi comprese le funzioni relative alle derivazioni di acque pubbliche, alla ricerca, estrazione ed utilizzazione delle acque sotterranee, nonché alla tutela del sistema idrico sotterraneo ad eccezione di quanto previsto all'articolo 51, comma 1, lettera d);

c) la progettazione, la realizzazione e la gestione delle opere idrauliche;

d) la nomina di regolatori per il riparto delle disponibilità idriche qualora tra più utenti debba farsi luogo al riparto delle disponibilità idriche di un corso d'acqua sulla base dei singoli diritti e concessioni, ai sensi dell'articolo 43, terzo comma, del testo unico approvato con [regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775](#). Qualora il corso d'acqua riguardi il territorio di più Regioni la nomina dovrà avvenire d'intesa tra queste ultime;

e) le concessioni di estrazione di materiale litoide dai corsi d'acqua;

f) le concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali anche ai sensi dell'articolo 8 della [legge 5 gennaio 1994, n. 37](#).